

DONNE, OCCHIO ALLE TRAPPOLE



Donne, occhio alle trappole!

Le donne commettono, purtroppo e spesso, errori che possono compromettere sensibilmente la loro posizione giuridica.

Già di per sé, l'ordinamento giuridico italiano, varato da un Parlamento a larga maggioranza maschile, non è molto sensibile alle esigenze delle donne.

Soprattutto il diritto di famiglia mostra tuttora parecchie lacune nella tutela del coniuge economicamente più debole.

Se poi le donne, per ignoranza, non sfruttano quei pochi vantaggi giuridici che avrebbero, o compiono scelte sbagliate, le conseguenze possono essere disastrose, e sovente derivano dal solo fatto che una donna non si è sufficientemente informata.

Tali considerazioni ci hanno indotte quindi a redigere questo breve promemoria, nella speranza che sia di monito per le donne, e nell'intento di descrivere almeno le "trappole" più frequenti in cui le donne rischiano di cadere.

Julia Unterberger
Presidente

Alessandra Spada
Vicepresidente

Luisa Gnechi
Assessora alle pari opportunità



TRAPPOLE

1

La coppia di fatto

2

La separazione dei beni

3

La firma dal notaio

4

Il lavoro prestato in famiglia

5

La responsabilità per i debiti del partner

6

Il rischio d'impresa

7

La carenza di prove



La coppia di fatto

Oggi giorno molte donne rifiutano il matrimonio, quale istituto religioso o civile, sentendosi maggiormente libere in una relazione non regolata dalle leggi dello Stato.

Le ragioni di tale scelta sono ovviamente del tutto comprensibili, ma ogni donna dovrebbe essere quantomeno informata sulle conseguenze giuridiche che ne discendono. La legge italiana, infatti, riconosce e tutela come famiglia soltanto l'unione fondata sul matrimonio, mentre la relazione di fatto, ovvero la convivenza more uxorio, ottiene dallo Stato una tutela limitata. Se, infatti, il matrimonio fa sorgere automaticamente una serie di diritti e doveri reciproci di assistenza tra i coniugi, tra i conviventi di fatto, questo vincolo di solidarietà non si costi-

le: una donna non sposata che rinunci a lavorare o si impieghi part-time per dedicarsi alla propria famiglia di fatto, non potrà pretendere alcun assegno di mantenimento dal compagno dopo la separazione.

Questa circostanza può determinare drammatiche conseguenze nel caso, ad esempio, di una donna che sia stata per molti anni casalinga.

Anche le leggi sulla successione ereditaria considerano la coppia non sposata alla stregua di due estranei, privi quindi di qualsivoglia diritto reciproco sull'eredità dell'altro, cosicché l'unica possibilità di ereditare è condizionata dalla presenza di un testamento.

Paradossalmente, in caso di



tuisce. Ne consegue che nel caso di separazione di una coppia di fatto la legge non prevede che il compagno economicamente più forte sia obbligato a contribuire al mantenimento di quello più debole. In altre paro-

conflitto, perfino la separazione è più facile da regolare per una coppia sposata che per due persone conviventi.

Se due coniugi presentano

TRAPPOIA

1

istanza di separazione, infatti, entro pochi mesi possono contare su un provvedimento giudiziario provvisorio che disciplina gli aspetti più importanti del rapporto, come l'affidamento dei figli, il mantenimento, la permanenza nell'alloggio familiare e così via.

La coppia non sposata invece deve rivolgersi al tribunale per i minorenni per l'affidamento dei figli, mentre dovrà adire il tribunale ordinario per tutte le questioni economiche, con la conseguenza di dover avviare due procedimenti al posto di uno, e di dover attendere molto più tempo prima di riuscire a diri-

è importante che almeno si sviluppi una certa consapevolezza della problematica e soprattutto che ogni donna s'informi bene sui vantaggi e gli svantaggi della convivenza di fatto rispetto a quella "regolata", in modo da scegliere con cognizione di causa. In nessun caso, poi, una donna dovrebbe rinunciare a sposarsi ed alla connessa tutela che la legge le garantisce, solo per accedere ad un contributo provinciale!

«Una donna non sposata, in caso di separazione, non



mere le controversie. Sarebbe troppo lungo elencare in questa sede tutte le difficoltà giuridiche cui può andare incontro una coppia di fatto, ma

ha diritto ad un assegno di mantenimento da parte del partner»

La separazione dei beni

La riforma del diritto di famiglia varata nel 1975 ha stabilito la comunione dei beni come regime patrimoniale ordinario dei coniugi: vale a dire che in mancanza di diversa esplicita dichiarazione dei coniugi al momento del matrimonio, a loro viene applicata automaticamente la comunione dei beni.

L'obiettivo dichiarato del legislatore era quello di tutelare la casalinga. Negli anni '70, infatti, la famiglia-tipo era quella monoreddituale, in cui il marito lavorava e la moglie faceva la casalinga. Poiché la donna non disponeva di un reddito proprio, quantomeno era necessario che divenisse comproprietaria col marito in parti uguali di tutti i beni acquistati durante il matrimonio.

il reddito più importante, mentre il reddito percepito dalla donna è, molto spesso, accessorio in funzione della famiglia. Quasi sempre, infatti, tra i due coniugi è la moglie che guadagna di meno. In questi casi la soluzione più vantaggiosa per lei è sempre la comunione dei beni, poiché la comproprietà a metà su tutti gli acquisti costituisce una compensazione indiretta del lavoro domestico non retribuito. La separazione dei beni comporta invece, che tutto ciò che viene acquistato durante il matrimonio appartiene solo ad una persona. Eppure le statistiche rivelano che due terzi di tutte le coppie



Al giorno d'oggi se è vero che le casalinghe sono molto meno di allora, è anche vero che ben poco è cambiato circa il fatto che l'uomo è quello che introita



TRAPPOIA

2

che si sposano in Italia scelgono la separazione dei beni. Ciò dimostra quanto le donne siano ancora ignare delle conseguenze di questa scelta o quanto poco riescano ad imporre la propria volontà.

Purtroppo, a tale riguardo vengono spesso fornite, consapevolmente o inconsapevolmente informazioni false, secondo le quali, per esempio, si sconsiglia alla coppia di scegliere la comunione dei beni perché la moglie altrimenti dovrebbe rispondere dei debiti del marito. Ma le cose non stanno così!

La comunione dei beni non determina automaticamente la responsabilità di un coniuge per i debiti contratti dall'altro; gli stessi beni in comunione rispondono solamente per i debiti contratti insieme da entrambi i coniugi o per quelli contratti da un solo coniuge nell'interesse della famiglia.

Non lasciatevi quindi fuorviare da affermazioni senza fondamento e rinunciate alla comunione dei beni solo se guardagnate almeno altrettanto quanto il vostro futuro marito. Tenete anche presente che il vostro reddito potrà ridursi in presenza di figli, se limiterete o addirittura lascerete l'attività lavorativa.

«La comunione dei beni non determina automaticamente la responsabilità di un coniuge per i debiti contratti dall'altro»



La firma dal notaio

Purtroppo ci sono ancora parecchie donne che, con cieca fiducia, sottoscrivono un documento senza sapere esattamente di che cosa si tratta. Un esempio tipico sono le firme apposte di fronte al notaio in relazione ad acquisti effettuati in regime di comunione dei beni.

Molte donne sono convinte di essere comproprietarie di un immobile solo perché al momento dell'acquisto hanno fatto una qualche firma davanti al notaio. Tuttavia in molti casi esse hanno in verità sottoscritto la loro rinuncia a diventare comproprietarie dell'immobile. Se una coppia vive in comunione dei beni, ogni immobile acquistato da un coniuge rientra automaticamente nella comunione e deve venire intavolato a nome di entrambi.

sonali dell'altro coniuge. Se una tale dichiarazione viene sottoscritta, si è già rinunciato alla comproprietà dell'immobile che verrà intavolato interamente a favore dell'altro coniuge.

Molte donne firmano tale rinuncia senza rendersi conto di ciò che stanno facendo, e questo non dovrebbe davvero più accadere ad una cittadina adul-



Esiste però la possibilità per un coniuge di rifiutare l'acquisto in comunione, semplicemente dichiarando nell'atto di compravendita notarile che l'immobile è stato acquistato coi beni per-



TRAPPOIA

3

ta e responsabile del 21° secolo. Se quindi vivete in comunione dei beni e dovete firmare un atto notarile, tenete occhi ed orecchie bene aperte. Quella semplice firma davanti al notaio potrebbe avere per voi delle gravi conseguenze.

«Se viene sottoscritta una tale dichiarazione, si è già rinunciato alla comproprietà dell'immobile»



Il lavoro prestato in famiglia

Sono molte le donne che lavorano nell'impresa, nell'ambulatorio o nello studio professionale del marito, senza un rapporto di lavoro regolare. Fino al varo della riforma del diritto di famiglia nel '75, valeva il principio secondo cui tutte le prestazioni lavorative fornite nell'ambito della famiglia andavano considerate gratuite e scaturivano da un mero slancio d'affetto e solidarietà. Solo dal '75 la legge italiana ha introdotto l'istituto giuridico dell'impresa familiare, che riconosce automaticamente ai familiari collaboranti una serie di diritti, ossia la partecipazione diretta agli utili, all'incremento di valore dell'impresa e ai beni acquistati con l'utile dell'impresa ecc. Purtroppo,

presunzione di gratuità. Così può accadere che una donna che - per esempio - ha lavorato per anni come assistente nell'ambulatorio medico del marito, si ritrovi senza il diritto a una liquidazione. Informatevi bene, quindi, prima di investire energie e tempo nell'attività professionale di vostro marito, e



però, quest'istituto presenta una serie di lacune: per esempio non è chiaro se è applicabile anche ai liberi professionisti o alle imprese in forma societaria. Se non lo è, si applica la vecchia



TRAPPOIA

4

se possibile stipulate con lui una convenzione scritta. Lavorare gratis nelle faccende domestiche è davvero più che sufficiente. Inoltre, ricordatevi di pensare alla pensione, poiché gli anni passano molto in fretta

e rischiate di ritrovarvi con un pugno di mosche.

«Così può accadere che una donna che ha lavorato per anni, si ritrovi senza il diritto a una liquidazione»



La responsabilità per i debiti del partner

Come si è già detto, non è vero che dal matrimonio o dalla comunione dei beni derivi automaticamente la responsabilità in solido per i debiti contratti dal coniuge. Per essere chiamate a rispondere dei debiti di vostro marito, infatti, avreste dovuto aver sottoscritto un'apposita dichiarazione, quella che si suole chiamare "fideiussione", un atto che può risultare assai rischioso.

Purtroppo sembra che, le banche e gli istituti di credito si siano ormai abituati a pretendere sistematicamente dalle mogli, una fideiussione per i debiti del marito, e il più delle volte questi documenti sono redatti in modo tale che la

zione l'aver sottoscritto questa garanzia può rivelarsi fatale per una donna.

Può capitare, infatti, che il marito indebitato sparisca dalla circolazione, e in questo caso la moglie, oltre a dover mantenere i figli da sola, si ritrova fra capo e collo anche i debiti del marito



banca può decidere autonomamente se esigere l'adempimento dell'obbligazione dal debitore principale o dalla moglie che ha garantito per lui. Soprattutto in caso di separa-



TRAPPOIA

5

che ha tagliato la corda. Morale: non firmate mai delle fidejussioni! Un'altra scelta che può rivelarsi pericolosa è quella di concedere a vostro marito una procura o

una delega sul vostro conto corrente. Se, infatti, vostro marito fa un prelievo a vostra insaputa, e il conto resta scoperto, con la banca dovete vedervela voi, poiché ogni debito sul vostro conto è considerato un vostro debito personale. Lo stesso dicasi per i conti correnti comuni. Anche in questi casi, rispondete personalmente di ogni scoperto se vostro marito preleva denaro in eccesso.

«Soprattutto in caso di separazione



l'aver sottoscritto questa garanzia può rivelarsi fatale per una donna»

Il rischio d'impresa

Secondo la legge, un imprenditore risponde col proprio patrimonio attuale e futuro di tutti i debiti che contrae. È giusto che sia così, poiché è lui a compiere determinate scelte e a ponderare il rischio cui va incontro e se sbaglia è logico che sia lui a subirne le conseguenze.

Ma com'è noto, nel mondo economico, oltre alle ditte individuali, sono presenti le imprese in forma collettiva, e fra queste si distinguono le società a responsabilità limitata (es.: s.r.l.; s.p.a.) e quelle a responsabilità illimitata (es.: s.n.c, s.a.s). In questo secondo caso, tutte le socie e i soci a responsabilità illimitata rispondono per intero del rischio imprenditoriale. Ebbene, capita sovente che a queste società a responsabilità illimitata partecipino le mogli,



senza però che queste siano coinvolte nella gestione aziendale, anzi, non di rado proprio le mogli sono nominate uniche socie a responsabilità illimitata perché magari hanno un patri-

monio personale inferiore a quello del marito. Alcuni commercialisti suggeriscono queste soluzioni, pensando a tutto, ma sicuramente non alle conseguenze che ne possono derivare per le donne. Se poi qualcosa va storto sono anche loro a doverne rispondere.

Pertanto, prima di firmare un atto costitutivo di una società, consultate un'avvocata di vostra fiducia e fatevi spiegare le possibili conseguenze. Sono molte



TRAPPOIA

6

le donne che hanno rimpianto amaramente quella maledetta firma.

Ancora più insidiosi sono i casi in cui il marito gestisce un'impresa intestata alla moglie, magari perché è già andato in fallimento con una sua impresa precedente, o perché in questo modo intende sottrarsi ai propri creditori. E così, mentre la

moglie si occupa della casa e dei figli, il marito gestisce un'impresa i cui rischi ricadono interamente sulla consorte. Se l'impresa va in perdita e accumula una montagna di debiti, tutti i guai ricadono su colei che figura ufficialmente come titolare; inutile spiegare che era il marito a gestirla: giuridicamente non conta.



«Se poi qualcosa va storto, è anche lei a doverne rispondere»



La carenza di prove


Se un giorno, nel vostro rapporto di coppia insorgessero dei conflitti non più risolvibili in modo consensuale, dovrete far valere i vostri diritti di fronte al giudice. In questa situazione vale una regola ferrea: chi avanza delle pretese deve dimostrarne la fondatezza. In altre parole, se per esempio, affermate davanti al giudice di aver prestato una parte della vostra eredità a vostro marito, dovete anche dimostrarlo. Purtroppo, quando in una coppia le cose vanno bene nessuno pensa a coprirsi le spalle rispetto ad eventuali controversie future, cosicché è normale che i coniugi si scambino anche ingenti somme in denaro senza rilasciare ricevute. Ma nel momento in cui il rapporto si guasta e la moglie, giustamente, pretende

righe di ricevuta e di obbligo alla restituzione. Per esempio:

„Dichiaro con la presente di aver ricevuto da mia moglie in data _____ la somma di _____ euro a titolo di prestito. Mi impegno a restituire la stessa somma con gli interessi legali in qualsiasi momento mia moglie me ne faccia richiesta.“
Data e firma



la restituzione del prestito, cominciano i guai. Eppure la soluzione sarebbe semplice: quando si presta una somma, basta richiedere due



TRAPPOIA

7

Con questo semplice pezzo di carta, scritto in un minuto, avete già risolto qualsiasi problema dovesse insorgere se foste costrette a dimostrare il prestito. E se questa prova non dovesse mai servirvi perché avrete la fortuna di non avere mai conflitti coniugali, tanto meglio!

«Quando si presta una somma, basta richiedere due righe di ricevuta e di obbligo alla restituzione»

ONE

di aver ricevuto da mia
0 la somma di
0,00 euro
impegno a restituire la stes-
ressi legali in qualsiasi
e me ne faccia richiesta".

00



L'elenco delle situazioni, in cui le donne dovrebbero prestare più attenzione, sarebbe ancora lungo, ma questa scheda non pretende di essere completa. Essa vuole solo risvegliare la consapevolezza del problema. Purtroppo le donne hanno ancora la tendenza a far prendere ad altri le loro decisioni e ad agire senza la precisa consapevolezza delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Questo atteggiamento è pericoloso e va cambiato perché solo le donne informate sono donne forti.



IMPRESSUM © 2006

Editrice: *Comitato Provinciale
Pari Opportunità – Servizio Donna*

Testo: *Julia Unterberger*

Traduzione: *Alberto Clò*

Grafica: *www.rcmarketing.it*

Per richiedere l'opuscolo rivolgersi a:

Servizio Donna

Via Crispi 3

39100 Bolzano

tel 0471 41 11 80 / 81

fax 0471 41 11 89

serviziodonna@provincia.bz.it



**“Le donne
informate
sono donne
forti”**



Informazioni e contatto:

**Servizio Donna
via Crispi, 3
39100 Bolzano**

Tel. 0471 41 11 80 / 81

serviziodonna@provincia.bz.it



Un'iniziativa del Comitato Provinciale Pari Opportunità - Servizio Donna